

COMUNE DI CHIETI
Settore Polizia Municipale e Traffico

Prot. n.1126

Ord. n.27/P.M.\

Chieti, li 9 marzo 1999

Il Sindaco

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09 febbraio 1995 è stato approvato ed adottato il Piano Generale Urbano del Traffico della città di Chieti;
- che detto Piano ha previsto la istituzione di n.9 Zone a Traffico Limitato, tra cui una nell'area centrale dello Scalo ed una presso la Villa Comunale;
- che con delibera di Giunta Municipale n.1199 del 30 novembre 1995 sono state istituite le suddette ZTL comprendenti le seguenti aree urbane:
 1. ZTL A "Quartiere S. Maria, Porta Pescara, Via dei Cappuccini"
 2. ZTL B 1 "Quartiere del Duomo di S. Giustino"
 3. ZTL B 2 "Via C. De Lollis, Mercato di Piazza Malta"
 4. ZTL B 3 "C.so Marrucino, Quartiere di Porta Monacisca"
 5. ZTL B 4 "Quartiere di S. Gaetano, Quartiere dei Templi Romani"
 6. ZTL C "Quartiere di Piano S. Angelo, Quartiere di S. Maddalena"
 7. ZTL D "Quartiere della Civitella"
 8. ZTL E "Via Ortona, Piazzale Marconi, Via Colonna (fino incrocio Via Scaraviglia)"
 9. ZTL F "Villa Comunale";
- che si rende necessario regolamentare l'accesso e la sosta sia residenziale che di servizio all'interno delle suddette aree.

Visto l'articolo 7 del C.d.S..

Ordina

Per tutto quanto sopra richiamato ed espresso, l'attuazione del seguente regolamento per l'accesso e la sosta all'interno delle ZTL:

Art. 1
Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano all'interno delle ZONE A TRAFFICO LIMITATO come definite dal P.G.U.T. del Comune di Chieti nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata al piano (riportate nel successivo art. 2), regolarmente delimitate dall'apposita segnaletica su tutti i punti di accesso alle aree stesse.

Art. 2
Definizione e perimetrazione delle Zone a Traffico Limitato

Si definisce zona a traffico limitato (Z.T.L.) di cui all'art. 7 - comma 9 del N.C.d.S., un'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti.

- La Z.T.L. A è costituita dal tessuto urbano interno al Centro Storico comprendente il quartiere di S. Maria, di P.ta Pescara e dei Cappuccini;
VIA TOPPI

La Z.T.L. B comprende le seguenti sottozone omogenee definite come zone autonome:

- La Z.T.L. B1 - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere del Duomo di S. Giustino;
- La Z.T.L. B2 - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere di via C. De Lollis e il Mercato di Piazza Malta;
- La Z.T.L. B3 - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere il Corso Marrucino ed il Quartiere di Porta Monacisca;
- La Z.T.L. B4 - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere di S. Gaetano ed i Templi Romani;
- La Z.T.L. C - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere di Piano S. Angelo e S. Maddalena;
- La Z.T.L. D - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere della Civitella;

La perimetrazione delle Z.T.L. è riportata nella tavola D allegata al P.G.U.T.

- La Z.T.L. E - Costituita dal tessuto urbano di recente consolidamento definita dalla zona centrale dello scalo nei pressi della stazione ferroviaria.
- La Z.T.L. F - Costituita dal tessuto urbano definito dalla Villa Comunale.

Art. 3
Orari di limitazione della circolazione

L'accesso e la sosta alle Z.T.L., sono disciplinati dalle norme di cui agli articoli 4 - 5 - 6 del presente regolamento, secondo gli orari indicati ai commi seguenti.

Per le Z.T.L. A (S. Maria) - B2 (P.zza Malta) :

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

- a) Tutti i giorni dell'anno, negli orari compresi tra le ore 0.00 e le ore 13.00
e tra le ore 18.00 e le ore 24.00.

Accesso libero:

- b) Tutti i giorni dell'anno, negli orari compresi tra le ore 13.00 e le ore 18.00.

Per le Z.T.L. B4 (S. Gaetano) - C (S. Maddalena) - D (Civitella):

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

- a) Tutti i giorni dell'anno, negli orari compresi tra le ore 0.00 e le ore 24.00

Per le Z.T.L. B1 (S. Giustino) :

Via Pollione - P.zza Vittorio Emanuele II - via Chiarini:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

- a) Da lunedì a venerdì, negli orari compresi tra le ore 0.00 e le ore 19.00

Accesso libero:

- b) Il Sabato e la domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

via Arcivescovado - via Cappelletti:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

- d) Tutti i giorni dell'anno, negli orari compresi tra le ore 0.00 e le ore 24.00

Per la Z.T.L. B3 (Corso Marrucino):

Dal' 01/04 al 31/10:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

- a) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 24.00 (tutta la giornata).

Dall'1/11 al 31/3 successivo:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

- b) Negli orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 21.00.

Accesso libero:

c) Negli orari compresi tra le ore 21.00 e le ore 08.00 del giorno dopo.

Per la Z.T.L. E (Chieti Scalo):

Nei giorni festivi:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

a) Negli orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 13.30

Accesso libero:

b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 8.00
e tra le ore 13.30 e le ore 24.00

Nel periodo estivo:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

c) Negli orari compresi tra le ore 21.00 e le ore 24.00

Accesso libero:

b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 21.00

Per la Z.T.L. F (Villa Comunale)

Permanente (giorni feriali e periodo invernale):

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

a) Negli orari compresi tra le ore 18.00 e le ore 21.00

Accesso libero:

b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 18.00
e tra le ore 21.00 e le ore 24.00

Nei giorni festivi:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

c) Negli orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 13.30

d) Negli orari compresi tra le ore 18.00 e le ore 21.00

Accesso libero:

e) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 8.00
tra le ore 13.30 e le ore 18.00
tra le ore 21.00 e le ore 24.00.

Nel periodo estivo:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):

a) Negli orari compresi tra le ore 18.00 e le ore 24.00

Accesso libero:

b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 18.00.

Art. 4

Accessibilità veicolare

L'accesso e la sosta nelle Z.T.L., negli orari di cui all'art. 3, sono consentiti:

- 1) alle biciclette ed ai ciclomotori (50 cc.);
- 2) ai veicoli elettrici;
- 3) agli autoveicoli autorizzati, muniti di apposito contrassegno di riconoscimento secondo i criteri specificati nei commi seguenti.

Le categorie autorizzate all'accesso ed alla sosta nelle Z.T.L., sono così definite:

1) Residenti

Sono residenti i cittadini che posseggono residenza anagrafica in abitazioni situate all'interno del perimetro della Z.T.L.

Per ogni nucleo familiare possono essere rilasciati un massimo di n. 3 permessi di accesso, fatto salvo il caso in cui si dimostri il possesso di posti auto in garage o cortili privati, per il ricovero di tutte le autovetture per cui si richiede l'autorizzazione.

Il permesso è valido per un periodo di anni 3 dalla data del rilascio.

2) Addetti

Sono definiti "addetti": gli operatori commerciali ed i soggetti che esercitano la loro attività lavorativa in locali e/o uffici pubblici e privati (studi professionali, agenzie, ...), ubicati all'interno del perimetro della Z.T.L.

Il permesso di accesso e sosta per detti operatori può essere rilasciato soltanto al richiedente che dimostri il possesso di posto auto in garage e/o cortile privato, ove ricoverare l'autoveicolo.

Gli operatori e le persone di cui al punto 2 possono accedere nelle Z.T.L. ove sono ubicate le proprie attività per operazioni di carico e scarico con automezzi immatricolati per uso promiscuo dalle ore 14,00 alle ore 17,30 e dalle ore 24,00 alle ore 10,30 (art. 5).

3) Addetti dell'artigianato di servizio

Sono definiti addetti dell'artigianato di servizio, gli artigiani che svolgono la loro attività lavorativa in locali ubicati all'interno del perimetro della Z.T.L., nonché gli artigiani di servizio (idraulici, elettricisti, fabbri,...), con attività non ubicata all'interno delle Z.T.L., che, per esigenze di riparazione di pronto intervento, devono raggiungere luoghi all'interno delle Z.T.L.

Gli addetti dell'artigianato di servizio e quelli degli esercizi commerciali di cui al punto 2) che svolgono il servizio di consegna a domicilio delle merci, possono essere autorizzati all'accesso nelle Z.T.L. per lo svolgimento delle loro attività lavorative.

Tali operatori, dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci e dei materiali nelle ore di cui all'art. 5, e dovranno limitare il tempo di stazionamento dei veicoli all'interno della Z.T.L. al minimo necessario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o riparazione.

4) Portatori di handicap

Ai soli fini del rilascio dei permessi di accesso alle Z.T.L., si intendono portatori di handicap le persone con ridotta capacità motoria o portatori di forme d'invalidità che impediscono l'effettuazione di lunghi percorsi a piedi (ad es. cardiopatie).

Le autovetture intestate ai portatori di handicap sono autorizzate ad accedere all'interno delle Z.T.L.

Il contrassegno può essere rilasciato all'autovettura intestata all'accompagnatore, qualora il portatore di handicap non sia in possesso di autovettura propria.

In alternativa, a richiesta dell'interessato, può essere rilasciato un unico contrassegno cointestato alle due autovetture (del richiedente e del suo accompagnatore) qualora risultino entrambi in possesso di autovettura.

Il contrassegno rilasciato a questa categoria di utenza ha validità quinquennale ed il rinnovo avviene con le modalità previste dall'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16/02/1992.

4) Mezzi di emergenza, di soccorso e di servizio

Si intendono *mezzi di emergenza, di soccorso e di servizio*: i veicoli dei VV. FF., le autoambulanze, i mezzi delle Forze di Polizia, dei Vigili Urbani, le autovetture del servizio di raccolta dei R.S.U., i taxi, i bus urbani, i Minibus.

Inoltre, si intendono mezzi operativi quelli preposti alla manutenzione degli impianti, infrastrutture ed uffici pubblici appartenenti ad enti ed uffici pubblici, recanti le relative insegne (Comune, Poste Italiane, Enel, Telecom).

Detti autoveicoli possono accedere liberamente all'interno delle Z.T.L.

5) Clienti di alberghi e pensioni.

I clienti di alberghi e pensioni, eventualmente ubicati all'interno delle Z.T.L., possono raggiungere le aree di sosta prossime a detti esercizi, percorrendo strade dotate di apposita segnaletica, esponendo appositi contrassegni rilasciati a nome degli esercizi stessi.

La realizzazione della segnaletica di percorso è a carico dell'esercizio richiedente, mentre la posa in opera è a carico del Comune.

Art. 5

Operazioni di carico e scarico merci

L'accesso dei mezzi per il carico e lo scarico delle merci, è consentito:

dalle ore 14.00 alle ore 17.30;

dalle ore 24.00 alle ore 10.30.

Al di fuori di tali orari, ad esclusione dei veicoli di cui al precedente art. 4 - punto 3) - , il carico e lo scarico dovranno essere preventivamente autorizzati, mediante richiesta - anche verbale - al Comando di Polizia Municipale, al fine di non interferire con le normali attività che si intende tutelare all'interno delle Z.T.L.

All'interno delle Z.T.L. e delle vie di libero accesso, ricomprese nel perimetro del Centro Storico, possono accedere soltanto i mezzi con portata inferiore a 35 q.li;

l'accesso dei mezzi di portata superiore, fino a 75 q.li, deve essere autorizzato dal Comando dei Vigili Urbani;

l'accesso dei mezzi di portata superiore a 75 q.li, deve essere autorizzato dal Settore dei Lavori Pubblici;

In via eccezionale, potrà essere consentito l'accesso in orari diversi da quelli indicati, previo rilascio di apposito permesso temporaneo dal parte dell'Ufficio Traffico della Polizia Municipale che valuterà la richiesta tenendo conto delle particolari condizioni di traffico e della viabilità al momento dell'istanza.

Art. 6

Sosta

All'interno delle Z.T.L., negli orari in cui vige la limitazione al transito, è consentita la sosta dei soli autoveicoli muniti di contrassegno, esclusivamente negli spazi appositamente destinati.

I veicoli privi di contrassegno, giunti negli orari di libero accesso, non possono sostare all'interno della Z.T.L., per cui devono abbandonare le aree protette prima dell'orario limite consentito per la libera circolazione.

Art. 7

Rilascio delle autorizzazioni

Il contrassegno di riconoscimento recante le indicazioni previste al comma successivo, dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile dall'esterno.

L'autorizzazione va conservata all'interno dell'autovettura e dovrà essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo del traffico.

Il contrassegno di riconoscimento deve riportare l'indicazione della Z.T.L. o delle Z.T.L., per cui viene concessa l'autorizzazione al transito ed alla sosta, il numero di autorizzazione, la scadenza e la categoria di riferimento individuate tra quelle indicate agli comma seguenti.

La mancata esposizione del contrassegno ed l'accesso ad una Z.T.L. diversa da quella autorizzata saranno puniti con sanzione amministrativa pari a quella prevista per l'accesso abusivo in zona a traffico limitato.

In caso di abuso nell'utilizzo del permesso di accesso alla Z.T.L. potrà essere applicata la sospensione o la revoca del permesso stesso.

Gli interessati al rilascio dell'autorizzazione all'accesso nelle Z.T.L. devono presentare apposita domanda in _____, completa delle seguenti indicazioni:

per i **RESIDENTI**: dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, composizione nucleo familiare,

dichiarazione di possesso di garage e/o spazi di sosta privati, dati dell'autovettura per cui si richiede il rilascio del permesso (Modello, targa);

per gli **ADDETTI**: dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, attività lavorativa, sede attività lavorativa (all'interno della Z.T.L.), dichiarazione di possesso di garage e/o spazi di sosta privati, dati dell'autovettura per cui si richiede il rilascio del permesso (Modello, targa)

per gli **ARTIGIANI DI SERVIZIO**: dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, attività lavorativa, sede attività lavorativa (all'interno della Z.T.L.), dati dell'autovettura per cui si richiede il rilascio del permesso (Modello, targa);

per ALBERGHI E PENSIONI: dati anagrafici del titolare o del rappresentante legale, residenza, recapito telefonico, ubicazione esercizio (all'interno della Z.T.L.), dichiarazione di possesso di garage e/o spazi di sosta privati e loro capacità di parcheggio, dati dell'autovettura per cui si richiede il rilascio del permesso (Modello, targa), numero dei contrassegni da utilizzare per i clienti.

Art. 8 Validità dei permessi

I contrassegni hanno validità annuale dal 1/1 al 31/12, ad eccezione di quelli per i residenti che hanno validità triennale decorrente dalla data di rilascio e quelli per portatori di handicap che hanno validità quinquennale.

Ai fini del rinnovo del permesso, i diretti interessati devono presentare apposita domanda, completa dei dati indicati all'art. precedente, integrata da apposita dichiarazione attestante che non sono mutate le condizioni precedentemente dichiarate per il rilascio della originaria autorizzazione.

I permessi già rilasciati al momento dell'approvazione del presente regolamento devono essere adeguati entro il termine di 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ogni altra disposizione precedente, incompatibile con la presente, è abrogata.

Il III° Settore è incaricato dell'esecuzione e sorveglianza della presente Ordinanza



IL SINDACO

IL VICE SINDACO
(Dott. ... Di ...)

ZONE A TRAFFICO LIMITATO DELLA CITTA' DI CHIETI

Z.T.L. "A" :



Via Degli Agostiniani, Via N. Toppi, Via Porta Pescara, Via Dei Tintori, Via F. Galiani, Via F. e L. Vicoli, Via Mazzetti, Via De Nardis, Via Dei Crociferi, Via Frate Illuminato da Chieti, Via Delle Orfane, Via Brunetti, Via Paradiso, Via Dei Calderai, Salita Santa Chiara, Via Delle Clarisse, Via S. Eligio, Via Sette Dolori, Via Cappuccini, Via Pellicciotti, Via P. Valera.

Z.T.L. "B1" :



— Via Arcivescovado.

Z.T.L. "B2" :



— Via C. De Lollis, Via C. Battisti, Via Mezzanotte, Via Supportico Educandato, Via Solario, Via Mater Domini, Via De Thomasis, Via Cocco, L/go Moricorvo, L/go Cremonesi, Via Armellini.

Z.T.L. "B3" :



S. Marco - Rosso - Verde

C/so Marrucino, Via Cauta, Via Tabassi, Via Real Liceo dei tre Abruzzi, Larghetto Teatro Vecchio, Via Veneziani.

Z.T.L. "B4" ::



— Via Vitocolonna.

Z.T.L. "C" :



— Via De Attiliis, Via S. Michele.

Z.T.L. "D" :



— Via Ravizza, Via De Tocco, Vico Porticella, Via Petrini, Via S. Rocco, Via Dei Celestini, Via Rossetti, Via S. Selecchi, L/go Dei Carbonari.

ZONE A TRAFFICO LIMITATO DELLA CITTA' DI CHIETI



Z.T.L. "A" :

Via Degli Agostiniani, Via N. Toppi, Via Porta Pescara, Via Dei Tintori, Via F. Galiani, Via F. e L. Vicoli, Via Mazzetti, Via De Nardis, Via Dei Crociferi, Via Frate Illuminato da Chieti, Via Delle Orfane, Via Brunetti, Via Paradiso, Via Dei Calderai, Salita Santa Chiara, Via Delle Clarisse, Via S. Eligio, Via Sette Dolori, Via Cappuccini, Via Pellicciotti, Via P. Valera.



Z.T.L. "B2" :

Via C. De Lollis, Via C. Battisti, Via Mezzanotte, Via Supportico Educandato, Via Solario, Via Mater Domini, Via De Thomas, Via Cocco, L/go Moricorvo, L/go Cremonesi, Via Armellini.



Z.T.L. "B3" :

C/so Marrucino, Via Cauta, Via Tabassi, Via Real Liceo dei tre Abruzzi, Larghetto Teatro Vecchio, Via Veneziani.



Z.T.L. "B4" :

Via Vitocolonna.



Z.T.L. "C" :

Via De Attiliis, Via S. Michele.



Z.T.L. "D" :

Via Ravizza, Via De Tocco, Vico Porticella, Via Petrini, Via S. Rocco, Via Dei Celestini, Via Rossetti, Via S. Selecchi, L/go Dei Carbonari.